


ATTO N. 722

***P*ROPOSTA DI LEGGE**
di iniziativa dei Consiglieri MASCI, BREGA e TOMASSONI

“Disciplina delle manifestazioni storiche dell’Umbria”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 7.2.2007*

Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 8.2.2007



Gruppo consiliare
Democrazia è Libertà - La Margherita - Uniti nell'Ulivo

Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina delle Manifestazioni Storiche dell'Umbria".

Relazione

L'Umbria dispone di un patrimonio di manifestazioni di significato storico, folcloristico e culturale rilevante.

E', altresì, una regione ricca di centri storici medio piccoli, gelosi delle proprie tradizioni talvolta secolari, fieri persino del proprio "carattere" collegato spesso in modo esplicito alla propria storia.

E' naturale, ed è comunque perciò necessario, conservare la memoria di giostre, feste, manifestazioni che rievochino eventi, celebrazioni, momenti particolari la cui riproposizione oggi, insieme a quella dei modi di vita, usi, costumi, mestieri, prodotti e cibi dell'epoca, può offrire momenti di riflessione attorno a valori storici e culturali del proprio territorio.

E' quindi l'identità delle comunità locali nella storia del passato e del divenire che si vuole soprattutto proteggere e valorizzare.

Inoltre, le manifestazioni storiche di particolare rilevanza non possono non essere considerate come parte essenziale del prodotto turistico tipico della regione.

Anche in Umbria però, come in quasi tutte le regioni d'Italia manca una legge organica che offra, al di là del contributo economico, una disciplina per il riconoscimento del valore e dello spessore delle manifestazioni storiche.

Da qui l'esigenza di una legge regionale che ne disciplini il riconoscimento formale (art 1) mediante un Albo Regionale delle manifestazioni di interesse internazionale, nazionale, regionale e locale (art. 2).

L'art. 3 prevede che l'ente o il soggetto organizzatore trasmetta ogni anno alla Giunta Regionale il programma annuale degli eventi legati ad ogni singola manifestazione, con tutti gli elementi conoscitivi necessari, sia per la predisposizione del calendario regionale delle manifestazioni, sia per la concessione di eventuali benefici.

L'art. 4 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale, sulla base dei programmi trasmessi dagli enti e soggetti organizzatori e sentiti gli stessi, del Calendario delle manifestazioni riconosciute, con lo scopo di evitare la sovrapposizione di più manifestazioni o delle loro attività collaterali in territori ravvicinati, favorendo inoltre la distribuzione delle stesse nell'arco temporale dell'intero anno. Un aspetto rilevante sarà rappresentato dall'obiettivo di perseguire la valorizzazione dei centri storici che organizzano nel loro ambito gli eventi legati alla manifestazione.

L'art. 5 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico composta da esperti che sarà chiamato ad esprimere il proprio parere ai fini dell'iscrizione



Gruppo consiliare
Democrazia è Libertà - La Margherita - Uniti nell'Ulivo

delle manifestazioni storiche nell'Albo regionale nonché per l'approvazione del Calendario annuale delle manifestazioni storiche.

L'art. 6 rimette in capo alla Giunta regionale l'attività di promozione delle manifestazioni storiche, anche attraverso il contributo dell'Agenzia di promozione turistica regionale.

L'art. 7 fa rinvio, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande alla l.r. 10/12/98 n. 46.

L'art. 8 prevede i contributi regionali per le manifestazioni riservati a sostegno, tutela e promozione delle manifestazioni inserite nel Calendario e volti a coprire le spese di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico che si risolveranno di fatto in un "modesto" riconoscimento di presenza in favore degli esperti qualora non appartenenti all'Amministrazione. E' di fondamentale importanza infine che i contributi erogati dalla nostra regione, sulla base di un regolamento che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale, siano finalizzati alla qualificazione delle manifestazioni e non certo a coprire le spese ordinarie generalmente affrontate per la loro organizzazione.

Perugia 07 febbraio 2006

Luigi Maseri
Capo Gruppo della Margherita - DL



Gruppo consiliare
Democrazia è Libertà - La Margherita - Uniti nell'Ulivo

Proposta di legge: Disciplina delle manifestazioni storiche dell'Umbria

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove e sostiene le manifestazioni radicate nella tradizione storica delle comunità locali che rievocano modi di vita, usi, costumi e prodotti tipici caratteristici dell'immagine e dell'identità regionale, ne riconosce, altresì, il valore culturale, di conoscenza storica e folcloristica del territorio, anche come parte integrante del prodotto turistico tipico dell'Umbria.

Art. 2

(Albo regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria)

1. E' istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Albo regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, promosse e organizzate da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati.
2. Possono essere iscritte all'Albo di cui al comma 1, previa domanda dell'ente o soggetto richiedente, le manifestazioni storiche dell'Umbria d'interesse internazionale, nazionale e regionale, nonché quelle di rilevante interesse locale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) manifestazioni organizzate da almeno cinque anni e collegate alla tradizione storica della comunità locale di riferimento;
 - b) manifestazioni organizzate da enti locali, da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 o di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, che hanno per fine la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico e peculiare delle comunità locali, oppure da associazioni pro-loco come previste dall'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18.
3. La domanda per ottenere l'iscrizione all'Albo è presentata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con atto amministrativo.
4. L'iscrizione all'Albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

Art. 3

(Programma delle manifestazioni storiche)

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono alla Giunta regionale, annualmente, entro il quindici gennaio, per ciascuna manifestazione storica, il programma degli eventi dal quale risulti:
 - a) date e orari degli eventi e delle eventuali attività collaterali, individuati tenendo conto delle manifestazioni che si svolgono nell'ambito delle comunità locali limitrofe;
 - b) descrizione delle eventuali attività collaterali alla manifestazione storica;
 - c) indicazione dell'eventuale attività di ricerca e studio connessa alla manifestazione storica, prevista per l'anno di riferimento;
 - d) numero presumibile di figuranti ed operatori comunque coinvolti.

Art. 4

(Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria)

1. Le manifestazioni storiche iscritte all'Albo di cui all'art. 2, sono inserite, sulla base dei programmi annuali trasmessi ai sensi dell'art. 3, nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Calendario.
2. L'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario comporta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.



Gruppo consiliare
Democrazia è Libertà - La Margherita - Uniti nell'Ulivo

3. Il Calendario è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali e i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, entro il quindici marzo di ogni anno, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle manifestazioni storiche e delle eventuali attività collaterali nell'ambito delle comunità locali limitrofe;
 - b) favorire la distribuzione delle manifestazioni storiche nell'arco temporale dell'intero anno di riferimento;
 - c) favorire la valorizzazione dei centri storici nel cui ambito si svolgono gli eventi legati alle manifestazioni.

Art. 5

(Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell'Umbria)

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Comitato, composto da:
 - a) il dirigente del Servizio regionale per le attività culturali e lo spettacolo;
 - b) il dirigente del Servizio regionale per il turismo;
 - c) numero 3 esperti in materia di cultura e storia regionale locale.
2. Il Comitato che resta in carica per la durata della legislatura, esprime parere ai fini dell'iscrizione delle manifestazioni storiche nell'Albo di cui all'art. 2 e per il relativo aggiornamento, nonché per l'approvazione del Calendario di cui all'art. 4.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti per la scelta dei soggetti di cui al comma 1, lett. c), sono stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria)

1. La Giunta regionale, anche mediante l'Agenzia di promozione turistica regionale, promuove annualmente le manifestazioni storiche inserite nel Calendario di cui all'art. 4.

Art. 7

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. La somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione e la vendita dei prodotti tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni storiche sono disciplinate, in quanto compatibili, secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre).

Art. 8

(Contributi regionali)

1. La Regione per il sostegno, la tutela e la promozione delle manifestazioni storiche inserite nel Calendario di cui all'art. 4, eroga contributi con finanziamenti propri o derivati dallo Stato o dall'Unione Europea, nonché con proventi derivanti da liberalità e provvede altresì alle spese di funzionamento del Comitato di cui all'art. 5.
2. Nell'assegnare i contributi di cui al comma 1, la Regione persegue l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche da realizzarsi attraverso pubblicazioni, ricerche, mostre, interventi di restauro del patrimonio costumistico, e comunque attraverso ogni altra iniziativa che ha la finalità di conoscenza, tutela e promozione dei valori della manifestazione storica come previsti dall'art. 1.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, determina le modalità di accesso ai contributi, le priorità e le tipologie di intervento valorizzando in particolare le manifestazioni storiche che privilegiano i centri storici quale sede degli eventi e che somministrano prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento.



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3258-3201 - Fax 075.576.3217
<http://www.crumbria.it>
e-mail: info@margheritaumbria.it

Gruppo consiliare
Democrazia è Libertà - La Margherita - Uniti nell'Ulivo

Art. 10

(Finanziamento)

1. Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 8 è quantificato annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Perugia 07.02.07

Brega Eros

Masci Luigi

Tomassoni Franco